

DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2023

433/2023/R/GAS

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLE SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. E SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A. E MODIFICHE ALLA RMTG

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1265^a *bis* riunione del 28 settembre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, recante norme comuni relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, c.d. direttiva MID);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (Codice BAL);
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (Codice TAR);
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ed abroga il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;

- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e s.m.i.;
- il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, come convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166 (di seguito: decreto-legge 135/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84 (di seguito: decreto legislativo 84/16);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 aprile 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 giugno 2010 (di seguito: decreto 18 giugno 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 (di seguito decreto 21 aprile 2017);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 maggio 2018;
- la normativa tecnica nazionale UNI (Ente Italiano di Unificazione), gli standard ISO (*International Organization for Standardization*) ed EN (*European Norm*) e le raccomandazioni OIML (*International Organization of Legal Metrology*), applicabili in materia di misura del gas naturale;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 settembre 2005, 185/05;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 e s.m.i. (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 5PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 522/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 522/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 554/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQTG 5PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQDG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 512/2021/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RMTG);
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 600/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 600/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2023, 234/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 234/2023/R/GAS);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito anche: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato;
- il Codice di Rete di Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito anche: SGI), come da ultimo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 522/2019/R/GAS, l’Autorità ha definito i principi generali per il riassetto dell’attività di misura sull’intero perimetro della rete di trasporto del gas;
- con la deliberazione 512/2021/R/GAS, l’Autorità ha adottato la “Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG)”, nell’ambito dei poteri attribuiti dall’articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge 481/95, e tenuto conto delle previsioni di cui al decreto legislativo 84/16, di recepimento della direttiva MID, in materia di strumenti di misura utilizzati per scopi commerciali e con usi metrico-legali (di seguito: Metrologia Legale), del decreto-legge 135/09, nonché del decreto 18 giugno 2010, che attribuisce all’impresa maggiore di trasporto responsabilità in materia di raccolta, aggiornamento e organizzazione dei dati e delle informazioni degli impianti di misura installati nelle infrastrutture del sistema del gas, di monitoraggio dei programmi dei controlli di esercizio, e di segnalazione tempestiva al Ministero e all’Autorità di eventuali criticità;
- la RMTG definisce: (i) responsabilità e perimetro delle attività di *metering* e *meter reading*; (ii) requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo; (iii) predefiniti livelli di qualità del servizio; (iv) un sistema di incentivazione al rispetto di tali livelli di qualità del servizio; (v) un sistema di monitoraggio di requisiti dei livelli di qualità;
- per quanto qui rileva, la deliberazione 512/2021/R/GAS stabilisce quanto segue:
 - a) con riferimento al riassetto e alla responsabilità del servizio di misura:
 - (i) l’attribuzione della responsabilità dell’attività di *metering* a ciascun titolare dell’impianto di misura, e dell’attività di *meter reading* a ciascuna impresa di trasporto;
 - (ii) il rafforzamento dei livelli di servizio per la messa a disposizione delle misure all’impresa maggiore di trasporto, in qualità di responsabile del bilanciamento, anche per il tramite di accesso diretto ad un *database* centralizzato;
 - (iii) livelli di servizio relativi all’attività di *meter reading* per la messa a disposizione dei dati di misura, demandando all’impresa maggiore di trasporto la standardizzazione dei flussi informativi e dei protocolli di comunicazione;
 - (iv) la possibilità, per i clienti finali allacciati alla rete di trasporto, di cedere la titolarità dell’impianto di misura all’impresa di trasporto - la quale è tenuta ad acquistare l’impianto qualora accerti, entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta, che non vi siano elementi ostativi (quali impossibilità di accesso in sicurezza e indisponibilità titoli di proprietà) -, a fronte del pagamento di uno specifico corrispettivo tariffario; inoltre, nei casi di acquisizione di un impianto di misura da parte dell’impresa di trasporto, il sistema di corrispettivi economici relativo all’attività di *metering* è applicato decorso un anno dal perfezionamento della cessione;
 - b) la definizione di requisiti minimi e requisiti ottimali per l’attività di *metering*, di natura non vincolante, funzionali anche all’attività di *meter reading*;
 - c) con riferimento a indicatori, livelli di servizio e sistema di incentivazione:

- (i) la definizione di specifici livelli di servizio per le attività di *metering* e di *meter reading*, a cui è associato un meccanismo di incentivazione economica finalizzato a garantire l'affidabilità dei dati di misura e a fornire segnali economici ai fini del graduale adeguamento del parco impianti; il meccanismo prevede l'applicazione di corrispettivi economici per il *metering* e indennizzi/penalità per il *meter reading* in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio; la disciplina delle cause di mancato rispetto degli indicatori ricalca quella vigente per la regolazione della qualità del trasporto e della distribuzione gas;
- (ii) l'applicazione, in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità relativi all'attività di *metering*, di corrispettivi economici commisurati ai costi per il sistema di trasporto derivanti dagli errori di misura (determinati per quasi tutti gli indicatori, ai sensi del comma 12.3 della RMTG, sulla base prezzo medio di mercato (SAP) del gas, espresso in €/MWh, riferito all'anno, come pubblicato dal GME), e di maggiorazioni (+30%) e riduzioni (-50%) di tali corrispettivi in funzione del rispetto dei requisiti minimi e ottimali, ove applicabili (sono esonerati gli impianti installati prima del 2020 - anno di entrata in vigore della norma tecnica di riferimento UNI 9167:2020 - non completamente ammortizzati);
- (iii) ai sensi dell'articolo 3 della RMTG, l'applicazione dal 1° gennaio 2024 del sistema di corrispettivi economici associati a specifici livelli di servizio per le attività di *metering* e il sistema di indennizzi automatici e penalità relativo all'attività di *meter reading*;
- d) con riferimento al monitoraggio:
 - (i) la messa a disposizione, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, di un portale impianti di misura per la registrazione dei dati e delle informazioni da aggiornare periodicamente;
 - (ii) annualmente, l'invio all'Autorità da parte delle imprese di trasporto di un rapporto di monitoraggio contenente, tra l'altro, il dettaglio degli impianti che incorrono nel mancato rispetto dei livelli di servizio, specificando i livelli di servizio registrati, i corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio applicati, e gli indennizzi automatici corrisposti e penalità versate;
 - (iii) un sistema di notifica dall'impresa di trasporto al titolare dell'impianto del mancato rispetto dei livelli di servizio relativi all'attività di *metering*, già operante dal 2023 anticipando l'applicazione dei corrispettivi economici dal 2024;
- e) la previsione di una specifica disciplina per le modalità di effettuazione delle ispezioni *in loco*, cui è connesso un meccanismo che incentiva l'impresa maggiore ad effettuare ispezioni sui punti di riconsegna di tutta la rete;
- ai sensi del comma 4.3 della deliberazione 512/2021/R/GAS, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore provvedono ad adeguare i propri Codici di rete sulla base delle modifiche del Codice dell'impresa maggiore, come approvate dall'Autorità;

- il comma 4.4 della deliberazione 512/2021/R/GAS dispone poi che, ai fini del primo conferimento di capacità di trasporto successivamente all'approvazione del Codice, i titolari di impianti di misura i cui impianti di consumo o di produzione sono direttamente connessi alla rete di trasporto provvedano a sottoscrivere con l'impresa di trasporto sulla cui rete l'impianto di misura risulta allacciato uno specifico accordo di accettazione della disciplina di cui al Codice (c.d. Accordo di *metering*), e che la conclusione di tale Accordo costituisca condizione necessaria affinché gli impianti di consumo o di produzione direttamente connessi alla rete di trasporto possano usufruire del servizio di trasporto;
- con la deliberazione 600/2022/R/GAS, l'Autorità ha approvato la proposta di modifica del Codice di rete (di seguito: Codice) dell'impresa maggiore di trasporto, di recepimento della deliberazione 512/2021/R/GAS e delle disposizioni della RMTG; la medesima deliberazione prevede che, in prima applicazione, il titolare di un impianto di consumo o di produzione direttamente connesso alla rete di trasporto possa esprimere l'accettazione dell'Accordo di *metering* entro il 1° ottobre 2023 (e, quindi, partecipare al processo di conferimento della capacità di trasporto per l'anno termico 2023-2024 anche senza aver sottoscritto l'Accordo);
- nel Codice approvato con la deliberazione 600/2022/R/GAS, inoltre, è previsto che, in caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo di *metering*, l'impresa di trasporto avvii la procedura di chiusura del punto di riconsegna e, a decorrere dall'inizio dell'anno termico successivo e fino all'effettiva chiusura, sia attivato il servizio di *default* trasporto presso il punto;
- la deliberazione 139/2023/R/GAS introduce una modifica della struttura del corrispettivo a copertura dei costi di misura dei punti di riconsegna dei clienti finali in cui la titolarità dell'impianto di misura è in capo all'impresa di trasporto, prevedendo che il corrispettivo CM_{CF}^{pdr} sia espresso in euro/PDR/anno (e non applicato in funzione della capacità) e differenziato in funzione della portata del misuratore; l'articolo 22 della RTTG 6PRT, al fine di garantire stabilità, prevede inoltre che il corrispettivo sia aggiornato negli anni del periodo di regolazione successivi al primo per tenere conto esclusivamente delle variazioni del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con la deliberazione 234/2023/R/GAS, di approvazione dei ricavi riconosciuti e dei corrispettivi tariffari per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il 2024, l'Autorità ha definito per il 2024 il livello del corrispettivo CM_{CF}^{pdr} ;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha definito norme per l'adozione e l'aggiornamento dei Codici dei servizi di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, nonché per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati di consultazione; la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, tra l'altro, che le proposte di aggiornamento dei Codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del Comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del Codice.

CONSIDERATO CHE:

- all'articolo 10 della RMTG sono definiti gli indicatori di qualità del servizio per l'attività di *metering*, tra i quali:
 - a) due specifici indicatori per la misura della qualità del gas, alternativi tra impianti per i quali è prevista o e impianti per i quali non è prevista l'installazione di strumenti per l'analisi della qualità del gas (GC/AQ – Gascromatografo/analizzatore di qualità), rispettivamente gli indicatori C e D;
 - b) un indicatore relativo alla disponibilità del dato nel corretto campo di misura (*rangeability*), l'indicatore E;
 - c) un indicatore relativo all'indisponibilità continuativa del dato di misura in caso di guasto dell'organo primario, l'indicatore F;
- con una comunicazione interassociativa del 19 gennaio 2023 (prot. Autorità A/3756 di pari data), le associazioni Utilitalia, Proxigas e Assogas hanno chiesto un posticipo al 2027 dell'applicazione dell'indicatore C agli impianti completamente ammortizzati che non dispongano ancora di un GC/AQ – ai quali, ai sensi del Codice approvato con la deliberazione 600/2023/R/GAS, sono applicati i requisiti impiantistici più recenti che prevedono la presenza di un GC/AQ, senza il quale tutto il gas misurato risulterebbe fuori standard ai fini dell'applicazione dell'indicatore C – a causa dell'impossibilità di procedere per tempo all'installazione di GC/AC per motivi legati principalmente alla scarsità nelle forniture di tali strumenti, che renderebbe le tempistiche di consegna difficilmente conciliabili con la scadenza prevista nella RMTG;
- in seguito a una richiesta di approfondimenti inviata in data 24 gennaio 2023 (prot. Autorità P/5043) in merito ai misuratori potenzialmente interessati dal problema, a cui le associazioni hanno risposto con tre comunicazioni separate (Assogas, prot. Autorità A/12241 del 20 febbraio 2023; Proxigas, prot. A/12250 del 20 febbraio 2023; Utilitalia, prot. A/13470 del 24 febbraio 2023), gli Uffici dell'Autorità, informato il Collegio, hanno inviato una comunicazione a Snam Rete Gas, in data 20 marzo 2023 (prot. Autorità P/18711), nella quale è stato richiesto alla Società di modificare il Codice, accogliendo parzialmente le richieste di posticipo delle associazioni pur salvaguardando l'obiettivo generale di indurre i titolari degli impianti a installare GC/AQ il prima possibile; ciò in quanto, pur sussistendo una effettiva condizione di carenza di offerta di apparecchiature GC/AQ, le previsioni della RMTG, come declinate dal Codice, erano già note da tempo; in particolare, nella suddetta comunicazione è stato previsto:
 - a) di posticipare l'applicazione dell'indicatore C al 1° gennaio 2026;
 - b) che, qualora le straordinarie condizioni di carenza di offerta di apparecchiature dovessero causare ulteriori ritardi, si possano prevedere deroghe caso per caso, previa dimostrazione del ritardo dei fornitori;
- in data 29 maggio 2023 (prot. Autorità A/36515 di pari data), Snam Rete Gas ha inviato all'Autorità una proposta di modifica del Codice, già sottoposta a consultazione dei soggetti interessati, coerente con le modifiche prospettate dall'Autorità nella comunicazione del 20 marzo 2023; in generale, i rispondenti hanno

ritenuto adeguata la soluzione consultata, con l'eccezione di alcune associazioni che hanno ribadito la necessità di un posticipo al 2027, visto il perdurare delle difficoltà nell'approvvigionamento delle apparecchiature;

- nell'ambito della consultazione delle modifiche del Codice, inoltre, sono emerse criticità in relazione ad aspetti non oggetto di modifica, relative a:
 - a) l'applicazione dell'indicatore E relativo alla *rangeability*, in particolare per alcune tipologie di impianti di misura presso cabine RE.MI che alimentano le reti di distribuzione, per i quali le ore con portate pari a zero sarebbero legate alle condizioni di esercizio, nello specifico:
 - (i) punti di riconsegna che alimentano reti di distribuzione che, durante il periodo primaverile/estivo, sono di norma gestite tramite riduzione della pressione di esercizio in modo da evitare il passaggio di gas (c.d. impianti a tampone);
 - (ii) punti di riconsegna che non fanno parte di un aggregato di punti fisici interconnessi a valle (c.d. impianti ad antenna) presso i quali, in alcuni periodi dell'anno e in diverse ore del giorno, si registrano consumi effettivamente bassi o pari a zero nelle normali condizioni di esercizio, che potrebbero non rientrare nel campo valido di misura;
 - b) le modalità di calcolo dei corrispettivi economici ai livelli di servizio dell'attività di *metering* sulla base del prezzo di mercato del gas, evidenziando il rischio penalizzazioni eccessive legate alla volatilità dei prezzi del gas, dato il profondo mutamento del mercato del gas rispetto al periodo in cui è stato consultato il criterio poi adottato nella RMTG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazioni interassociative del 27 marzo 2023 (prot. Autorità A/20526 di pari data) di Assogas e Assopetroli-Assoenergia, e del 19 aprile 2023 (prot. Autorità A/27372 del 20 aprile 2023) di Assogas, Assopetroli-Assoenergia, Federmetano e NGV Italy, le associazioni menzionate hanno segnalato all'Autorità alcune criticità derivanti dalla regolazione della misura sulla rete di trasporto gas per gli esercenti aree di rifornimento di metano per autotrazione; a tali comunicazioni si sono aggiunte ulteriori segnalazioni da parte di Confindustria in relazione a criticità per i clienti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto legate principalmente all'aggiornamento dei dati di qualità del gas (indicatore D) e alla *rangeability* (indicatore E);
- per meglio comprendere e approfondire le tematiche menzionate, gli Uffici dell'Autorità hanno convocato un tavolo tecnico il 17 maggio 2023, che ha riunito l'impresa maggiore di trasporto e le associazioni Assogas, Assopetroli-Assoenergia, Federmetano, NGV Italy e Confindustria;
- nell'ambito di tali interlocuzioni, le associazioni hanno evidenziato che:
 - a) con riferimento all'indicatore D per gli impianti soggetti a metrologia legale, quali quelli nella titolarità dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, tra i quali figurano anche le aree di rifornimento di metano per autotrazione, l'aggiornamento dei parametri di qualità comporta l'intervento

degli organismi abilitati presso gli impianti, ai sensi del decreto 21 aprile 2017, e che la cadenza mensile dell'attività prevista dalla regolazione (a cui, come chiarito sopra, è associato un corrispettivo per il mancato rispetto dello standard) sia particolarmente onerosa nonché difficilmente attuabile per la mancanza di un numero adeguato di organismi abilitati;

- b) con riferimento all'indicatore E, le peculiarità degli impianti di rifornimento di metano per autotrazione, caratterizzati dalla brevità e dall'elevata intermittenza dei prelievi, che dipendono peraltro dall'affluenza dei clienti presso il punto vendita, renderebbe difficile il rispetto del limite minimo del *range*, indipendentemente dal corretto dimensionamento del misuratore; ai fini del calcolo dell'indicatore E della *rangeability*, infatti, i volumi di gas transitati nell'organo di misura vengono normalizzati rispetto ad un'intera ora di funzionamento dell'impianto, e i prelievi presso tali impianti potrebbero risultare al di sotto del campo valido di misura per il solo effetto di tale normalizzazione;
 - c) con riferimento all'indicatore F, relativo all'indisponibilità del dato di misura, il livello di servizio non terrebbe adeguatamente conto del fatto che la mancata disponibilità del dato di misura (tipicamente, per un guasto) possa verificarsi anche senza che il titolare della misura ne sia a conoscenza; le associazioni segnalano in particolare che l'unico atto formale con cui il titolare dell'impianto viene a conoscenza di eventuali malfunzionamenti è il verbale di misura, redatto mensilmente dall'impresa di trasporto cui è allacciato l'impianto;
- avendo constatato l'oggettività e la particolarità delle criticità rappresentate, gli Uffici dell'Autorità hanno condotto analisi e approfondimenti;
 - in esito a tali ulteriori analisi e approfondimenti, tenendo conto di quanto segnalato nel corso del tavolo tecnico e nell'ambito della consultazione del Codice, gli Uffici dell'Autorità, informato il Collegio, con comunicazione del 24 luglio 2023 (prot. Autorità P/48576) hanno prospettato l'intenzione di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla RMTG; a tal fine, è stato richiesto a Snam Rete Gas di integrare la proposta di modifica del Codice già presentata in data 29 maggio 2023 nei seguenti termini:
 - a) con riferimento all'indicatore D – fermo restando che l'aggiornamento dei dati di qualità del gas con cadenza mensile, volto a garantire una maggiore accuratezza del dato di misura, è richiesto ai sensi del Codice fin dalla sua prima approvazione nel 2005 –, introdurre uno specifico standard, da applicare agli impianti per i quali non è possibile effettuare l'aggiornamento da remoto dei dati di qualità (ossia, ad oggi, gli impianti soggetti a metrologia legale), pari a 7 giorni/attività in luogo di 7 giorni/anno (o 15 per portate pari o inferiori a 5 bar), prevedendo altresì che tale standard decada automaticamente qualora, anche per gli impianti soggetti a metrologia legale, venisse estesa normativamente la possibilità di aggiornamento da remoto dei dati di qualità;
 - b) con riferimento all'indicatore E, al fine di limitare il mancato rispetto dei livelli di servizio dovuto esclusivamente alle modalità di funzionamento di specifiche configurazioni impiantistiche:

- (i) esclusivamente per gli impianti di misura presso punti di riconsegna che servono stazioni di rifornimento di metano per autotrazione, prevedere la possibilità per il titolare dell'impianto di presentare una certificazione all'impresa di trasporto, responsabile del *meter reading*, attestante che l'impianto di misura sia adeguato a misurare le portate minime tipicamente associate all'attività; e che, a fronte di tale certificazione, tali impianti siano esentati dall'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dell'indicatore E con riferimento alle misure al di sotto del campo valido; ai sensi dell'articolo 18 della RMTG, l'impresa di trasporto potrà effettuare ispezioni *in loco* a campione per verificare la veridicità di tali certificazioni e/o specifiche verifiche sulla veridicità dei dati di misura rilevati;
- (ii) in analogia con quanto previsto per i punti di riconsegna che alimentano impianti termoelettrici o industriali, considerare le misure pari a zero come effettuate all'interno del campo valido di misura:
 - per gli impianti di misura presso punti di riconsegna che alimentano reti di distribuzione interconnesse a valle che, in alcuni periodi, sono gestite tramite riduzione della pressione di esercizio (c.d. impianti a tampone), limitatamente al periodo primaverile/estivo e soltanto qualora non sia possibile avvalersi della facoltà già prevista per la generalità delle imprese di distribuzione di attestare all'impresa di trasporto specifiche condizioni di esercizio che non richiedono l'utilizzo di tali punti per l'alimentazione della rete di distribuzione a valle;
 - per gli impianti di misura presso un punto di riconsegna che non faccia parte di un aggregato di punti fisici interconnessi a valle (c.d. impianti ad antenna);
- c) con riferimento all'indicatore F, prevedere la decorrenza dell'indicatore dalla data di ricevimento del verbale di misura invece che dal momento di mancato invio del dato di misura, invitando inoltre Snam Rete Gas a valutare la possibile introduzione di procedure che consentano di dare al titolare dell'impianto tempestiva informazione nel caso di indisponibilità del dato di misura per un tempo superiore alla norma;
- d) modificare la formulazione dei corrispettivi economici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio dell'attività di *metering*, introducendo un tetto massimo al prezzo applicabile pari a 30 €/MWh;
- con la comunicazione del 4 settembre 2023 (prot. Autorità A/55805 del 5 settembre 2023) la società Snam Rete Gas ha trasmesso la proposta di modifica del Codice integrata in coerenza con le indicazioni degli Uffici dell'Autorità sopra riportate;
- successivamente, l'Autorità ha ricevuto ulteriori segnalazioni di criticità, in parte sovrapponibili ai temi oggetto del presente provvedimento, in parte relative a ulteriori aspetti del riassetto del servizio di misura.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 22 maggio 2023 (prot. Autorità A/34797 del 22 maggio 2023), modificata e integrata con comunicazione del 4 settembre 2023 (prot. Autorità A/55807 del 5 settembre 2023) in esito alla comunicazione degli uffici del 24 luglio 2023 (prot. Autorità P/48575), la società SGI S.p.A. (di seguito: SGI) ha trasmesso all’Autorità una proposta di modifica del proprio Codice, unitamente alle osservazioni formulate dai soggetti interessati sulle modifiche del Codice in esito alla consultazione;
- la proposta di modifica del Codice di cui al precedente punto risulta coerente con le disposizioni introdotte dalla deliberazione 512/2021/R/GAS e dalla RMTG e s.m.i., e recepisce quanto segnalato dagli Uffici dell’Autorità con la comunicazione del 24 luglio 2023, nella quale l’Autorità ha, tra l’altro:
 - a) in relazione all’Accordo di *metering*, chiarito che l’obbligatorietà della sua sottoscrizione di cui al comma 4.4 della deliberazione 512/2021/R/GAS decorre dall’anno termico 2023-2024 e che, nelle more dell’approvazione degli aggiornamenti al Codice, la Società può mutuare il modello di Accordo di *metering* dell’impresa maggiore di trasporto;
 - b) evidenziato come, in ogni caso, trovano applicazione le disposizioni della deliberazione 600/2022/R/GAS e del Codice approvato con tale deliberazione (sopra richiamate) in caso di mancata sottoscrizione dell’Accordo di *metering* da parte dei titolari di impianti di misura i cui impianti di consumo o di produzione siano direttamente connessi alla rete di trasporto;
 - c) rappresentato alla Società le criticità di cui si è dato conto in premessa, chiedendo alla stessa di procedere alle medesime modifiche prospettate per l’impresa maggiore di trasporto.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno tener conto delle segnalazioni pervenute apportando le modifiche e le integrazioni alla RMTG prospettate nelle comunicazioni degli Uffici dell’Autorità del 24 luglio 2023 (prot. Autorità P/48575 e P/48576), che consentano di attenuare o risolvere le criticità pur salvaguardando il disegno complessivo di riassetto del servizio di misura sulla rete di trasporto, e approvando le proposte di aggiornamento del Codice trasmesse da Snam Rete Gas e da SGI, coerenti con le modifiche alla RMTG adottate con il presente provvedimento;
- tali modifiche e integrazioni risolvano in parte anche le ulteriori criticità segnalate da altri operatori e associazioni successivamente alla menzionata comunicazione del 24 luglio 2023, anche in considerazione del fatto che:
 - a) il riassetto del servizio di cui alla deliberazione 512/2021/R/GAS non richiede, di per sé, interventi massivi di sostituzione degli impianti capaci di erogare un servizio di misura secondo predefiniti livelli di servizio (ad eccezione degli AQ/GC per gli impianti completamente ammortizzati), ma sono i segnali

- economici associati a non soddisfacenti livelli di servizio ad indirizzare gli interventi di adeguamento verso soluzioni efficaci ed efficienti;
- b) qualora, successivamente all'effettiva entrata in vigore dei corrispettivi economici legati agli indicatori per il servizio di *metering*, dovessero emergere ulteriori profili di criticità o eccessive penalizzazioni di titolari degli impianti, l'Autorità si riserva di intervenire con eventuali misure correttive;
- sia opportuno, anche in considerazione del fatto che la definizione del livello del corrispettivo CM_{CF}^{pdr} è avvenuta a maggio 2023 con la deliberazione 234/2023/R/GAS, prevedere che i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto possano valutare l'opportunità di effettuare la cessione dell'impianto di misura disponendo di almeno un anno di tempo dall'approvazione del corrispettivo tariffario senza il rischio di incorrere nel sistema dei corrispettivi economici per l'attività di *metering*;
 - le criticità segnalate all'Autorità nel corso della prima metà del 2023, nonché ulteriori segnalazioni e richieste di chiarimento pervenute, anche relative alle previsioni in materia di regolazione tariffaria del servizio di misura (cfr. deliberazioni 139/2023/R/GAS e 234/2023/R/GAS), testimoniano l'opportunità di una specifica sessione divulgativa/formativa sul nuovo assetto del servizio di misura sulla rete di trasporto e sulle finalità e il funzionamento delle associate previsioni regolatorie;
 - in considerazione della possibilità di effettuare ulteriori valutazioni in merito alla cessione della titolarità dell'impianto, e in vista della sessione divulgativa/formativa sul riassetto del servizio di misura, sia opportuno prorogare il termine per la l'accettazione dell'Accordo di *metering* da parte del titolare di un impianto di consumo o di produzione direttamente connesso alla rete di trasporto, ferma restando la relativa sottoscrizione preliminarmente alla decorrenza dell'applicazione dei corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di servizio del 1° gennaio 2024.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare il testo della RMTG, al fine di adeguare la regolazione alle esigenze e criticità di cui alle premesse del presente provvedimento, prevedendo in particolare:
 - a) la decorrenza dell'applicazione dell'indicatore C dal 1° gennaio 2026;
 - b) uno specifico livello di servizio dell'indicatore D per gli impianti soggetti a metrologia legale, nelle more di un auspicato intervento normativo che estenda la possibilità, anche per gli impianti soggetti a metrologia legale, di aggiornamento del dato di qualità da remoto a cura dell'esercente il servizio di *meter reading*;
 - c) deroghe all'applicazione dell'indicatore E con riferimento a specifiche configurazioni impiantistiche, quali le stazioni di rifornimento di gas metano per autotrazione e gli impianti presso punti di riconsegna c.d. ad antenna e a tampone;
 - d) che l'indicatore F decorra dalla ricezione del verbale di misura;
 - e) l'introduzione di un tetto al parametro P_{gas} ;
- approvare le proposte di aggiornamento del Codice, trasmesse da Snam Rete Gas con la comunicazione del 29 maggio 2023, come modificata e integrata con la

- comunicazione del 4 settembre 2023, e da SGI con la comunicazione del 22 maggio 2023, come modificata e integrata con comunicazione del 4 settembre 2023;
- concedere un'esenzione dall'applicazione del sistema di corrispettivi economici relativo all'attività di *metering*, per gli anni 2024 e 2025, ai clienti finali direttamente allacciati che abbiano presentato all'impresa di trasporto una richiesta di cessione dell'impianto di misura, completa di tutti i dati e gli elementi informativi richiesti dal Codice di rete, entro il 30 giugno 2024; i corrispettivi economici relativi all'attività di *metering* saranno comunque applicati al titolare dell'impianto di misura dal 2026 anche in caso di mancata finalizzazione della cessione;
 - estendere il termine per l'accettazione dell'Accordo di *metering* da parte del titolare di un impianto di consumo o di produzione direttamente connesso alla rete di trasporto dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato A della deliberazione 512/2021/R/GAS:
 - a) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere:

“3.2**bis** Per gli impianti completamente ammortizzati di cui al precedente comma 3.2, lettere a) e d), l'applicazione dell'indicatore C di cui al comma 10.1, lettera c), decorre dal 1 gennaio 2026, ovvero dall'installazione del GC/AQ se antecedente; sino alla decorrenza di tale termine è applicato l'indicatore D. Decorso tale termine, il titolare dell'impianto ha facoltà di presentare all'impresa di trasporto istanza di ulteriore posticipo, adeguatamente motivata e corredata da documentazione a dimostrazione delle azioni intraprese per l'adeguamento dell'impianto e del ritardo imputabile all'indisponibilità di strumenti di GC/AQ.”;
 - b) all'articolo 10, comma 1, lettera f), e alla Tabella 7, Indicatore F., le parole “il rilievo del guasto” sono sostituite con “la data di messa a disposizione del verbale di misura che riporta la segnalazione del guasto”;
 - c) all'articolo 12, comma 3, lettera a), dopo “*Pgas*,” la parola “come” è sostituita con le parole “pari al minore tra 30 €/MWh e il”;
 - d) alla Tabella 7, Indicatore D., aggiungere una riga e:
 - (i) nella colonna “Livelli di servizio” inserire “7 giorni/attività”;
 - (ii) nella colonna “Campo di applicazione” inserire: “Applicabile solo agli impianti per i quali non è ammessa a livello normativo la possibilità di aggiornamento dei dati di qualità da remoto”;
 - e) modificare la nota 14 come segue:
 - (i) le parole “Nel caso di punti di riconsegna che alimentano impianti termoelettrici o industriali, il calcolo dell'indicatore E è effettuato considerando le misure pari a zero come effettuate all'interno del campo valido di misura;” sono sostituite dalle parole “Il calcolo dell'indicatore E è

effettuato considerando le misure pari a zero come effettuate all'interno del campo valido di misura nei seguenti casi: i) punti di riconsegna che alimentano impianti termoelettrici o industriali; ii) punti di riconsegna che alimentano reti di distribuzione non interconnesse a valle (ossia alimentate da un solo punto di connessione alla rete di trasporto); e iii) punti di riconsegna che facciano parte di un aggregato di punti fisici interconnessi a valle, limitatamente al periodo primavera/estate.”;

- (ii) aggiungere alla fine della frase: “Gli impianti di misura presso punti di riconsegna che servono stazioni di rifornimento di metano per autotrazione sono esentati dall'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dell'indicatore E con riferimento alle misure al di sotto del campo valido, previa presentazione di una certificazione all'impresa di trasporto attestante che l'impianto di misura è adeguato a misurare le portate minime tipicamente associate all'attività.”;
2. di approvare la proposta di aggiornamento del Codice di rete trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. con comunicazione del 29 maggio 2023, come modificata e integrata con la comunicazione del 4 settembre 2023, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
 3. di approvare la proposta di aggiornamento del Codice di rete trasmessa da SGI S.p.A. con comunicazione del 22 maggio 2023, come modificata e integrata con la comunicazione del 4 settembre 2023, allegata al presente provvedimento (*Allegato B*);
 4. di esentare dall'applicazione del sistema di corrispettivi economici relativo all'attività di *metering*, per gli anni 2024 e 2025, i clienti finali direttamente allacciati che abbiano presentato all'impresa di trasporto una richiesta di cessione dell'impianto di misura, completa di tutti i dati e gli elementi informativi richiesti dal Codice di rete, entro il 30 giugno 2024;
 5. di estendere il termine per la l'accettazione dell'Accordo di *metering*, in prima applicazione, da parte del titolare di un impianto di consumo o di produzione direttamente connesso alla rete di trasporto al 31 dicembre 2023;
 6. di trasmettere il presente provvedimento alle società Snam Rete Gas S.p.A. e Società Gasdotti Italia S.p.A.;
 7. di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione VII della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 8. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata della deliberazione 512/2021/R/GAS sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini